

ANTIQUARIATO

NUMERO 373 MAGGIO 2012 - EURO 4,70 (IN ITALIA)

MENSILE DI ARTE ANTICA, ARTI DECORATIVE, CULTURA, COLLEZIONISMO

INTERNI D'AUTORE PASSIONI BAROCCHE



INCHIESTA

La notifica: pro e contro

OLD MASTER

Pittura veneta al massimo

MAIOLICHE

Tutti i colori di Castelli

ART DECO

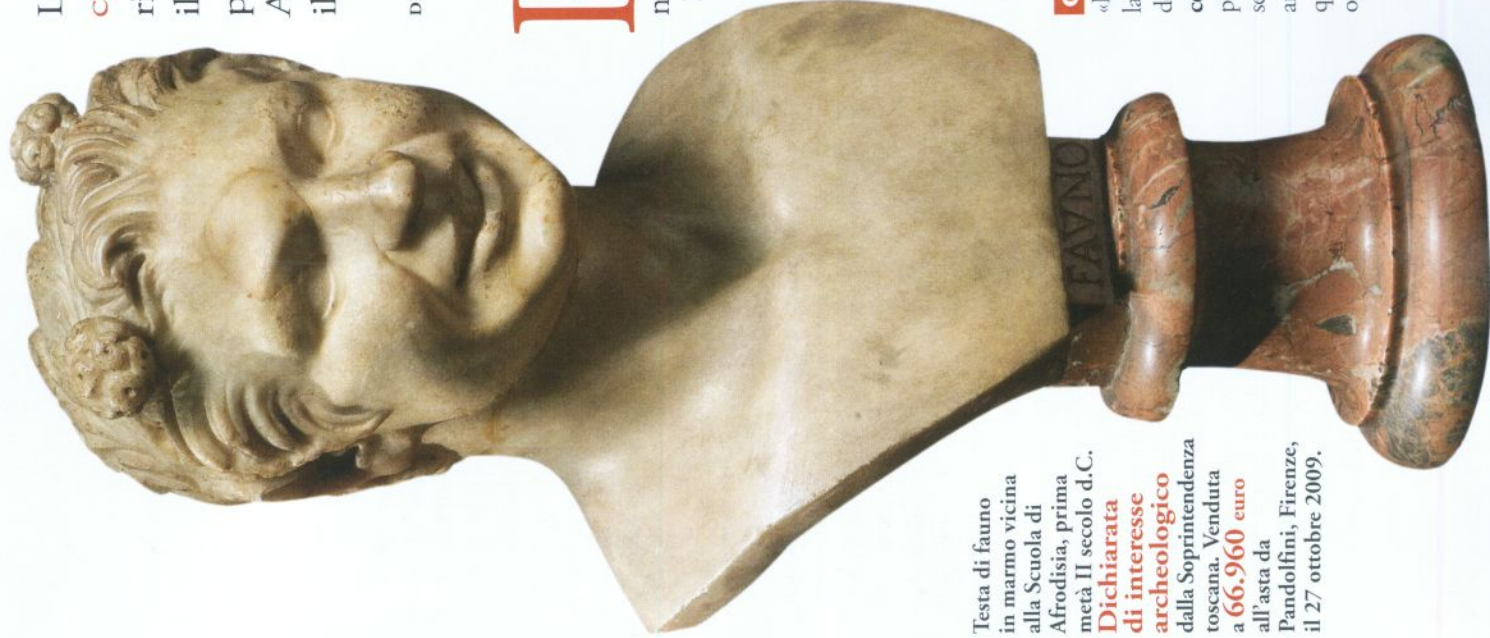
Sculture in bronzo e avorio

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Rosse italiane Spa Sped. Abb. Postale D.L. 353/2003 art. 1, comma 1, L.0/MII
Eur 9,40 in Francia, Eur 12,50 in Germania, Eur 9,20 in Grecia, lgs 7,30 in Gran Bretagna, Eur 8,40 in Lussemburgo, Eur 8,40 in Portogallo (Cont.), Chf 16,30 in Svizzera, Chf 16,40 in Svizzera Canton Ticino, Eur 9,40 in Principato di Monaco, Eur 9,20 in Spagna



Quando scatta la “notifica” Una legge contro



Testa di fauno in marmo vicina alla Scuola di Afrodisia, prima metà II secolo d.C. **Dichiarata di interesse archeologico** dalla Soprintendenza toscana. Venduta a **66.960 euro** all'asta da Pandolfini, Firenze, il 27 ottobre 2009.

Le opere **dichiarate di interesse culturale** sono tutelate da norme molto rigorose. Che da una parte preservano il **patrimonio nazionale**, ma dall'altra penalizzano collezionisti e antiquari. A vantaggio molto spesso di traffici illegali. Ecco che cosa dicono gli esperti

DI LAURA CIVININI

Per salvaguardare il suo enorme patrimonio artistico (pari circa al 60 per cento di quello mondiale) lo Stato italiano ha introdotto nella sua legislazione, fin dal 1909, con la **legge Rosadi**, un regime vincolistico sui beni ritenuti di interesse culturale «che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti». È la cosiddetta **Notifica**, volta appunto alla tutela e alla valorizzazione dei beni, che ne limita però fortemente la disponibilità. Tra i principali vincoli, infatti, c'è il divieto all'esportazione definitiva dal Paese delle opere notificate. Gli operatori del settore e i collezionisti da anni lamentano l'eccessiva severità delle norme, anche in confronto a quelle europee, che portano a una provincializzazione del nostro mercato dell'arte, a una perdita di valore delle opere e a una crescente e diffusa illegalità.

Che cosa prevede il codice

«In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale». Così si legge nell'articolo 1 del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (il cosiddetto **Codice Urbani**, approvato per decreto legislativo il 22 gennaio 2004). E più avanti: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (articolo 2). Pertanto, le opere di un autore non più vivente ed eseguite da oltre cinquant'an-

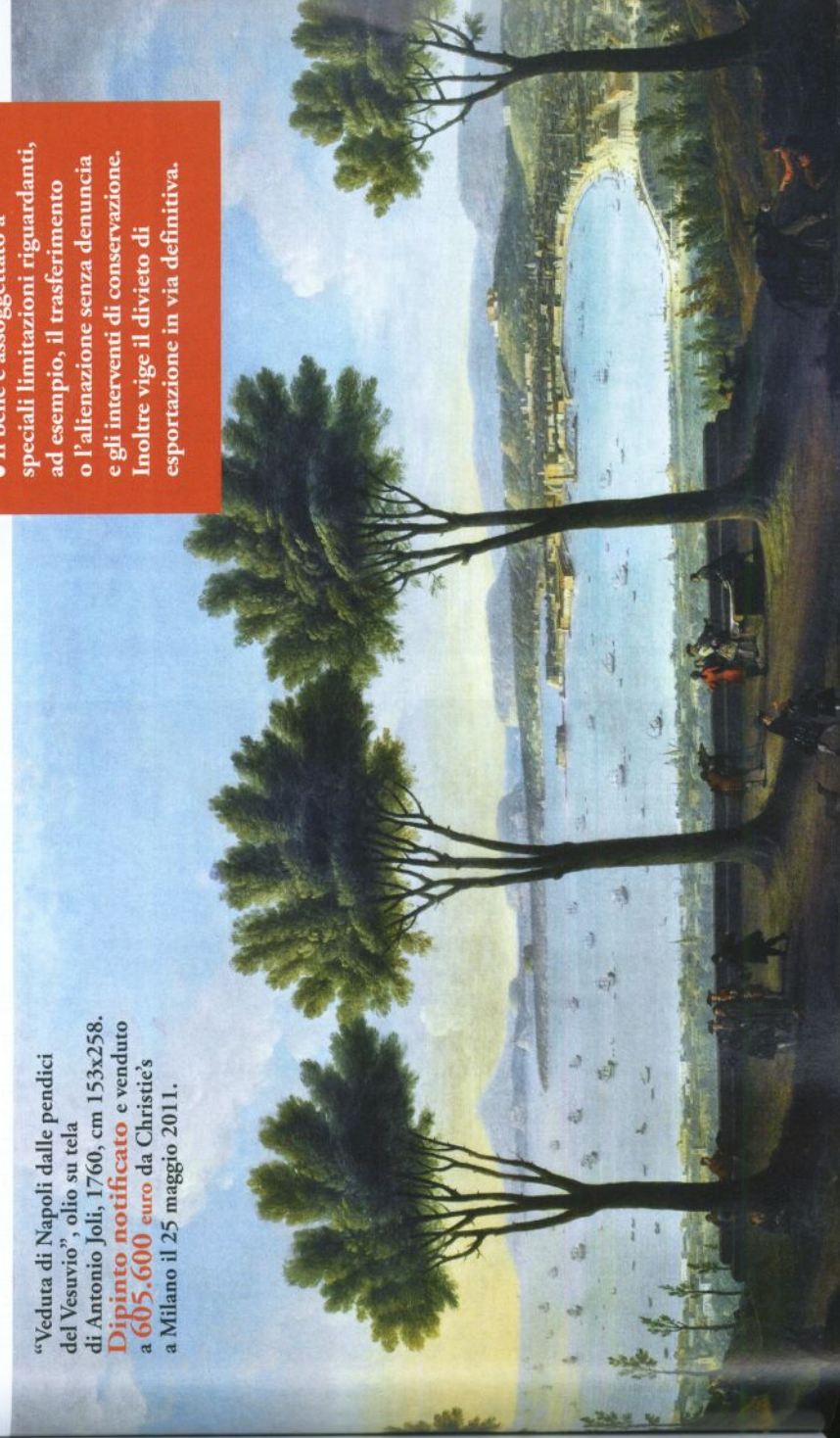


Coppia di console italiane neoclassiche in legno scolpito e dorato, fine XVIII secolo, **notificate** e vendute a **336.000 euro** all'asta della Collezione di Alberto Bruni Tedeschi, Sotheby's, Milano, 10-11 luglio 2007.

LA NOTIFICA IN PILLOLE

- È un atto amministrativo che comunica (notifica, appunto) al proprietario che un determinato bene mobile o immobile è stato “dichiarato di interesse culturale” per il patrimonio nazionale.
- La dichiarazione di interesse è espressa dal Ministero per tutelare l'integrità e la conservazione del bene.
- Il bene è assoggettato a speciali limitazioni riguardanti, ad esempio, il trasferimento o l'alienazione senza denuncia e gli interventi di conservazione. Inoltre vige il divieto di esportazione in via definitiva.

“Veduta di Napoli dalle pendici del Vesuvio”, olio su tela di Antonio Joli, 1760, cm 153x258. **Dipinto notificato** e venduto a **605.600 euro** da Christie's a Milano il 25 maggio 2011.



IL PARERE DI DANIELE PESCARMONA DIRETTORE UFFICIO NOTIFICHE (SOPRINTENDENZA DELLA LOMBARDIA)

« La legge sulla notifica non fa altro che riconoscere quelle qualità storico-artistiche che rendono un'opera determinante per il patrimonio italiano. Non è possibile trovare criteri generali o una soglia d'interesse. Senza dubbio non ha alcun peso, al momento della valutazione, il valore economico. Né tanto meno i limiti temporali previsti dalla norma »



Figura cinese del XIX secolo utilizzata come modello per l'insegnamento dell'agopuntura (da Antichità Baroni, Milano). **Dichiarata di interesse** per le collezioni del Museo nazionale di arte orientale, la Soprintendenza ne ha proposto nel 2009 l'acquisto coattivo.



“Napoli da San Martino”, olio su tela di Giacinto Gigante, 28 ottobre 1843, cm 35,5x26. La Soprintendenza ha proposto la **dichiarazione di interesse al momento dell'asta**. Venduto a **48.800 euro** da Porro & C. a Milano il 3 aprile 2003.



“Portarolo col cane”, olio su tela di Giacomo Ceruti (1698-1767), cm 124x154. **Opera notificata** e venduta all'asta da Sotheby's a Milano, l'8 giugno 2010, per **900.750 euro**.



Specchiera
attribuita
a Giuseppe Maria
Bonzanigo,
Piemonte, 1780
circa, appartenuta
a Umberto II
di Savoia.
Venduta nell'asta
Rossi per
166.500 sterline.

LO STRANO CASO DELL'ASTA ROSSI

Era il 1999 quando si preparava a Londra, da Sotheby's, l'asta della straordinaria raccolta di arredi settecenteschi dell'antiquario torinese Giuseppe Rossi: 1.400 lotti, tra mobili, porcellane, dipinti e bronzi italiani e francesi, stimati 30 miliardi di lire. A pochi giorni dalla vendita, però, era scattata la richiesta da parte delle autorità italiane di escludere 24 arredi appartenuti a casa Savoia (tra cui la preziosa specchiera attribuita a Bonzanigo - *nella foto*), giudicati imprescindibili per il patrimonio italiano. In seguito a una denuncia presentata alla Procura di Cremona e all'intervento di alcuni parlamentari, si era indagato sul motivo per il quale arredi di tale importanza avessero ottenuto il permesso all'espatrio. Maria Luisa Rossi, sorella del collezionista, fu accusata di "falso ideologico" per aver taciuto alle Soprintendenze interpellate che si trattasse di mobili provenienti da dimore sabaude. Essendo stati esportati legalmente, però, non fu possibile sequestrarli e riportarli in patria. Grazie all'intervento del generale dei Carabinieri Roberto Conforti, del Nucleo di tutela del patrimonio artistico, si giunse a una soluzione diplomatica: i 24 lotti furono battuti, ma con riserva e a prezzi d'eccezione.

ni, possono essere sottoposte alla verifica da parte del Ministero. Nel caso venga appurato da parte di competenti funzionari delle Soprintendenze che sono **rilevanti per il patrimonio artistico italiano**, viene avviato il procedimento per la **dichiarazione di interesse culturale**. A questo punto, «la dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo» (articolo 14). «La notifica rappresenta, dunque, l'atto con il quale il Ministero comunica formalmente la dichiarazione dell'interesse culturale di un bene al proprietario», chiarisce l'avvocato **Luca Giacopuzzi**, titolare dell'omonimo studio legale specializzato in consulenze legate al mercato dell'arte (www.studiogiacopuzzi.it). «Anche se in genere, e impropriamente, si tende a utilizzare il termine notifica per indicare la dichiarazione stessa e i vincoli che ne conseguono». Contro la dichiarazione di interesse culturale è possibile **fare ricorso al Ministero**, per motivi di legittimità e di merito (anche attingenti la mera opportunità del provvedimento),

entro 30 giorni dalla notifica, oppure al **Tar** entro 60 giorni o ricorso straordinario al **presidente della Repubblica** entro 120 giorni per vizi di legittimità.

Gli oneri per il collezionista

L'opera notificata è sottoposta a una serie di vincoli e limitazioni. «Lo Stato ha un interesse a controllare tutte le fasi della circolazione, della detenzione, della conservazione e della gestione del bene culturale», spiega l'avvocato **Giuseppe Canali** di **CBM & Partners**, noto studio che si occupa di materie legali relative all'arte, *legal advisor* per l'Italia di Sotheby's (www.cbmlaw.it).

«Innanzitutto è vietata l'**esportazione definitiva** del bene, mentre l'**uscita temporanea** dal Paese è prevista solo per manifestazioni di alto interesse culturale, previa l'autorizzazione dell'ufficio esportazione, indicando il valore del bene (se all'interno dell'Unione europea serve l'attestato di libera circolazione, al di fuori anche la licenza di esportazione). Ci vuole l'autorizzazione del

Ministero, inoltre, per il cambio di destinazione, di spostamento e per ogni intervento di carattere conservativo o integrativo. In caso di vendita, infine, scatta il **diritto di prelazione** da parte dello Stato, che ha **60 giorni di tempo**, non prorogabili, per sostituirsi all'acquirente (in questo periodo gli effetti della vendita sono sospesi). Lo Stato può perfino procedere a un **acquisto coattivo**, contro il volere del proprietario. Se un'opera viene spostata senza autorizzazione, oppure alienata senza denuncia, si incorre in **sanzioni penali** (arresto da sei mesi a un anno e ammenda fino a 77.500 euro) e la vendita può essere annullata se non è denunciata entro 30 giorni».

Le linee guida

«Non si possono dare indicazioni generali nella dichiarazione d'interesse culturale», precisa **Daniele Pescarmona**, direttore dell'**Ufficio Notifiche** della Soprintendenza della Lombardia. «Gli unici criteri utilizzabili sono che si tratti

IL PARERE

DI CARLO TEARDO
PRESIDENTE DELLA FIMA
(FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D'ARTE)

« Bisognerebbe stabilire delle regole per differenziare le opere d'arte e d'antiquariato dagli oggetti non rilevanti, ovvero dalle "opere di valore artistico non strategico per il patrimonio nazionale". L'antiquario, inoltre, dovrebbe essere esentato dall'obbligo di segnalare le vendite di oggetti di "valore esiguo", nel registro dei beni antichi »



Djed-Hor figlio di Tared, statua in granito di epoca tolemaica, 323-30 a.C., alta cm 49. Dichiarata di interesse archeologico dalla Soprintendenza toscana, è stata battuta a 40.000 euro da Pandolfini (Firenze, 21 novembre 2011).



"Mangiatori di maccheroni", gruppo in porcellana di Capodimonte di Giuseppe Grieci, 1750-1755, alto cm 15. **L'opera non ha ottenuto il permesso di esportazione** ed è stata ritirata dall'asta della Collezione Barilla, svoltasi a Londra il 14 marzo 2012.



"Mercurio e Psiche", olio su tavola di Fedele Fischetti, 1774-1782 circa, cm 61x53,5. **L'opera, notificata**, è stata venduta all'asta da Porro & C. a 34.720 euro, il 26 maggio 2010 a Milano.



“Betsabea al bagno”, olio su tela di Artemisia Gentileschi (1593-1652), cm 288x228. Opera notificata e venduta all'asta da Sotheby's per 216.750 euro (Milano, 14-15 giugno 2011). È in corso a Parigi, al Musée Maillol, fino al 15 luglio, una grande mostra dedicata all'artista.

ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO

ITALIA. Per i beni realizzati

da oltre 50 anni occorre l'attestato di libera circolazione; per le opere di interesse culturale c'è il divieto assoluto di esportazione. Lo Stato ha il diritto di prelazione, ma se non procede all'acquisto coattivo, l'opera è comunque vincolata.

FRANCIA. Esiste il divieto all'esportazione dei beni del Trésor National. Lo Stato ha 30 mesi

per formulare un'offerta di acquisto a un prezzo fissato in contraddittorio (secondo la stima oggettiva

di un esperto). Se lo Stato non formula l'offerta, l'esportazione non può essere negata.

GRAN BRETAGNA. Per ottenere la licenza d'esportazione l'opera deve essere sottoposta ai Waverley Criteria (valore storico, estetico, scientifico). Se risponde ad almeno uno di questi requisiti, non può essere esportata e viene sottoposta a un'offerta d'acquisto da parte di enti pubblici o privati.

di opere di bella qualità, legate a un contesto storico, o testimonianza dell'identità di un popolo». «Il vero problema», contrabbatte l'avvocato Calabi, «è che non ci sono linee guida chiare e affidabili e manca un regime di trasparenza e di omogeneità di applicazione della legge. Non esiste neppure un archivio delle opere notificate». Per definire nuovi criteri per i procedimenti di dichiarazione si è addirittura costituito un gruppo di studio composto da vari esperti del settore dell'arte, tra cui galleristi, avvocati, docenti universitari e funzionari amministrativi, come **Giovanni Pratesi**, presidente dell'AAI (Associazione Antiquari d'Italia), **Cesari Lampronti**, **Nicola Spinosa**, **Fabrizio Lemme**. Tra le loro proposte: una formula normativa che limiti la tutela adottando anche per l'Italia modelli in uso in altri Paesi comunitari; l'innalzamento del limite cronologico a **100 anni** (anziché 50); differenti regole per l'esportazione all'interno o all'esterno della Comunità europea e la

revisione delle notifiche già effettuate. Alcune proposte di revisione della normativa vigente sono state presentate anche da **Carlo Teardo**, presidente della FIMA (Federazione Italiana Mercanti d'Arte), che ne discute con rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali e delle istituzioni, galleristi e associazioni di categoria nel **III Convegno degli antiquari**, in programma a Milano, a Palazzo Castiglioni, il 7 maggio (info: tel. 02-799094).

Le conseguenze sul mercato

L'Area Research del Monte dei Paschi di Siena ha recentemente condotto un'indagine sugli impatti della notifica nel mercato italiano dell'arte. Il risultato che ne emerge è che il nostro è ampiamente penalizzato rispetto al mercato internazionale soprattutto a causa del divieto definitivo all'esportazione. In seconda battuta, è risultato che le opere dichiarate di interesse culturale subiscono un deprezzamento notevole, pari al

40 per cento del loro valore. Per **Clarice Pecori Giraldi**, amministratore delegato di **Christie's Italia**, si arriva addirittura al 50-60 per cento in meno del valore. «La notifica è uno strumento legittimo per salvaguardare il patrimonio artistico nazionale, ma deve essere applicata con buon senso. Regole troppo severe, come quelle italiane, ammannano il mercato». «In molti casi», fa eco **Alessandro Porro** della casa d'aste **Porro & C.**, «la dichiarazione di interesse culturale arriva proprio a ridosso della vendita. Alla prima asta che organizzammo, nel 2003, arrivò una proposta di notifica per 34 dipinti, su 60 presentati». «Questa politica di ipertutela perseguita per decenni dal Ministero», conclude **Giovanni Pratesi**, «ha portato allo sviluppo di un forte mercato clandestino dei beni culturali, dominato dall'illegalità. Bisognerebbe, al contrario, notificare solo le opere che lo Stato è realmente intenzionato ad acquistare, per riempire i vuoti delle collezioni pubbliche». ◇